

N.° 3418.



**EUGENIO**

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

NEI REGII STATI

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e dei poteri straordinarii conferiti al Governo del Re colla legge del 25 aprile 1859;  
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;  
Visto l'articolo 2 della legge 5 febbraio 1850,  
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

A cominciare dal 1.° luglio 1859 la vendita dei Sigari d'Avana sarà regolata in conformità dell'annessa tabella, visata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, in modificazione alla Tariffa generale approvata colla summentovata legge.

Art. 2.

I prezzi nella Tariffa medesima stabiliti per la vendita dai regi magazzini ai gabellieri saranno osservati nelle vendite, che i regi magazzinieri saranno autorizzati a fare direttamente per uso particolare, o per l'esportazione all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 21 maggio 1859.

**EUGENIO DI SAVOIA**

V.° Il Guardasilli  
DE FORESTA.

G. LANZA.